

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

ART. 1

FINALITA' E COMPITI

E' costituito presso il C.P.I.A. 1 di Bergamo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità educante, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

In ottemperanza allo Statuto degli Studenti e delle studentesse, la scuola, come comunità educante, ha il compito di prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere fra le componenti e mettere in atto le opportune soluzioni.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra tutte le componenti della scuola, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio a tutti i livelli.

ART. 2

COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia è composto da:

il Dirigente Scolastico;

un docente, designato dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto;

due studenti, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i membri del Consiglio d'Istituto.

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto che li ha designati.

La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.

Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.

Gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa rispetto a situazioni che possano vederli coinvolti, direttamente o indirettamente, nei provvedimenti presi in esame; in tal caso, verranno sostituiti da membri supplenti.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti dell'O.G. designato dal Dirigente.

ART. 3

MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale **non è ammessa l'astensione**. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

ART. 4

RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dallo studente maggiorenne, da uno dei genitori o dal tutore legale degli studenti minorenni, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione; i ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di livello o di chi sia stato coinvolto o citato; il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G..
4. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare lo studente maggiorenne, o uno dei genitori o il tutore legale degli studenti minorenni a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
5. Possono essere chiamati tutti coloro che per vari motivi siano stati testimoni dei fatti;
6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
7. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di livello, lo studente interessato, la famiglia o il tutore legale per gli studenti minorenni, mediante un atto formale.